

ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTÀ DI BENEVENTO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. del 16/01/2017 del Ministro delle Infrastrutture/ e dei Trasporti, di recepimento della Convenzione Nazionale 25/10/2016, pubblicato in G.U n. 62 del 15/03/2017

tra le organizzazioni della proprietà edilizia:

- CONFEDILIZIA - sede di Benevento, rappresentata dall'avv. Pierluigi Arigliani, nato a Benevento il 06.01.1963 – viale Atlantici n.45 n° 10 – 82100 Benevento;
- A.P.P.C.- sede di Benevento, rappresentato dall'avv. Monica Iachetta - nata a Benevento il 24.02.1974, via San Vito n. 6, 82100 Benevento
- Federproprietà - sede di Benevento rappresentato da

e le organizzazioni sindacali dei conduttori

1. S.U.N.I.A. – sede di Benevento – rappresentato da Giuseppe Falzarano, nato a Benevento il 25.04.1962 – via Iandoli 12 – 82100 Benevento;
2. SICET - sede di Benevento – rappresentato da Stefano Iovini nato a Benevento il 26-12-1963 - via Nicola da Monteforte, 1 – 82100 Benevento;
3. UNIAT – sede di Benevento – rappresentato da - piazzetta S. Donato - - 82100 Benevento;
4. ANIA sede di Benevento – rappresentato da - via T. Rossi 33 San Giorgio del Sannio (BN).
5. ANIASINALP - sede di Benevento- rappresentato da via ...

PREMESSO

che il 12/02/2015 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale attualmente vigente, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002;

che il 16/01/2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Benevento in sostituzione di quello stipulato il 12/02/2015 e depositato il 13.02.2015.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo Territoriale stipulato il 12/02/2015 è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Benevento.

A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017)

Art.1

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Benevento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16/01 /2017.

Art. 2

Il territorio del Comune di Benevento, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16/01/2017, viene suddiviso in n. 3 aree omogenee come da allegato 1 (Aree e stradario del Comune). I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzzeria delle varie strade.

Art 3

Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione).

Art. 4

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi e criteri) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT e sarà espresso in €/mq/mese.

Art. 5

Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato Allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi e criteri).

Art. 6

La misura in mq. utili dell'unità immobiliare - con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno - ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

- a) l'intera superficie calpestabile;
- b) *non oltre* il 80% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) *non oltre* il 50% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) *non oltre* il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) *non oltre* il 20% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

f) *non oltre* il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;

g) *non oltre* il 50% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70.

h) *non oltre* il 30% della superficie degli alloggi eccedente i mq 125.

i) *non oltre* il 30% di maggiorazione della superficie degli alloggi, aventi superficie inferiore ai mq 70, con ricalcolo fino ad un massimo di mq 70.

Art. 7

In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017/2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile: caso di alloggio situato oltre il terzo piano, in fabbricato privo di ascensore, o privo di riscaldamento, autonomo o centralizzato, o avente una vetustà superiore ai cinquanta anni e mai sottoposto ad interventi di radicale ristrutturazione, il canone massimo come definito ai precedenti articoli 3,4,5,6 è ridotto del 10%.

Art. 8

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 (art. 1 comma 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge 431/98), le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%, a valere per l'intera durata contrattuale.

Art. 9

Le parti contrattuali, individuata, l'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli elementi di caratterizzazione, la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, e dalla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell'art. 4. Tutti gli eventuali incrementi (ammobiliato, durata anni, immobile con veduta libera, strada di maggior interesse commerciale, superficie immobile inferiore a 70 mq.) e/o diminuzioni percentuali (superficie immobile superiore a mq. 130) previsti per determinare il valore al mq. si sommano tra di loro per determinare il valore al mq.

Art. 10


Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

Art. 11

L'attestazione prevista dall'art. 1 comma 8, art 2 comma 8 e art 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):

a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato 4;

b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra i firmatari del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la congiunta elaborazione e consegna del modello allegato E) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato 4 bis al D.M. 16 gennaio 2017.



Art. 12

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M.16/01/2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul territorio nazionale, ovvero più di 20 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

Art. 13

I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017

B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 16/01/2017)

Art.1

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Benevento che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M16/01 /2017 risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 61.489 abitanti

Art. 2

I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.

Art. 3

Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M 16/01/2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2.

Art. 4

La misura in mq. utili dell'unità immobiliare - con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno - ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

- a) l'intera superficie calpestabile;
- b) *non oltre* il 80% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) *non oltre* il 50% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) *non oltre* il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) *non oltre* il 20% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- f) *non oltre* il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.
- g) non oltre il 50% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70.
- g) *non oltre* il 50% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70.
- h) *non oltre* il 30% della superficie degli alloggi eccedente i mq 125.
- i) *non oltre* il 30% di maggiorazione della superficie degli alloggi, aventi superficie inferiore ai mq 70, con ricalcolo fino ad un massimo di mq 70.

Art. 5

In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017/2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile: caso di alloggio situato oltre il terzo piano, in fabbricato privo di ascensore, o privo di riscaldamento, autonomo o centralizzato, o avente una vetustà superiore ai cinquanta anni e mai sottoposto ad interventi di radicale ristrutturazione, il canone massimo come definito ai precedenti articoli 3,4 è ridotto del 10%.

Art. 6

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 (art. 1 comma 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge), le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%, a valere per l'intera durata contrattuale.

Art. 7

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

Art. 8

I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Art. 9

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:

Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.


Art. 10

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16/01 /2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dagli articoli 10 e 11 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dalla rispettiva organizzazione dei conduttori firmatarie del presente Accordo che congiuntamente attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

Art.11

L'attestazione prevista dall'art. 1 comma 8, art 2 comma 8 e art 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):

- a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato 4;



- b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra i firmatari del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la congiunta elaborazione e consegna del modello allegato E) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato 4 bis al D.M. 16 gennaio 2017.

Art. 12

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16/01/2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul territorio nazionale, ovvero più di 10/20 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

Art. 13

I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16/01/2017.

C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16/01/2017)

Art. 1

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Benevento, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 16/01/2017, è sede dell'Università del Sannio

Art. 2

I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto al studio.

Art. 3

La misura in mq. utili dell'unità immobiliare - con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno - ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

- a) l'intera superficie calpestabile;
- b) *non oltre* il 80% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) *non oltre* il 50% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) *non oltre* il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) *non oltre* il 20% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- f) *non oltre* il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.
- g) *non oltre* il 50% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70.
- g) *non oltre* il 50% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70.
- h) *non oltre* il 30% della superficie degli alloggi eccedente i mq 125.
- i) *non oltre* il 30% di maggiorazione della superficie degli alloggi, aventi superficie inferiore ai mq 70, con ricalcolo fino ad un massimo di mq 70.

Art. 4

In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017/2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile: caso di alloggio situato oltre il terzo piano, in fabbricato privo di ascensore, o privo di riscaldamento, autonomo o centralizzato, o avente una vetustà superiore ai

cinquanta anni e mai sottoposto ad interventi di radicale ristrutturazione, il canone massimo come definito ai precedenti articoli 2,3 è ridotto del 10%.

Art.5

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 (2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;..), le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%, a valere per l'intera durata contrattuale.

Art. 6

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

Art. 7

L'attestazione prevista dall'art. 1 comma 8, art 2 comma 8 e art 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):

- a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato 4;
- b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra i firmatari del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la congiunta elaborazione e consegna del modello allegato E) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato 4 bis al D.M. 16 gennaio 2017. Art. 8

I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato C al D.M. 16/01/2017

D) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.

2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), articolo 7, del presente Accordo.


3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16/01/2017.

E) ONERI ACCESSORI

1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori allegata D) al D.M. 16/01/2017.

F) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16/01/2017 e



articolo 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/01 /2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta) al presente Accordo.

G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

- 1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16/01 /2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.
 - 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
 - 3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.
 - 4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

All. 1:	Aree e stradario del Comune di Benevento;	pag.10
All. 2:	Fasce di oscillazione del Comune di Benevento;	pag.20
All. 3:	Elementi oggettivi per la determinazione del canone;	pag. 21
All. 4 e All. 4 bis:	Attestazione Unilaterale e Attestazione bilaterale previste dagli articoli 1, commi, 2, 3, 5 e 8 del D.M. 16/01/2017;	pag.23
All. 5:	Modulo di richiesta Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale	pag.25
Allegato A:	Locazione abitativa;	pag. 26
Allegato B:	Locazione abitativa di natura transitoria;	pag. 31
Allegato C:	Locazione abitativa per studenti universitari;	pag. 37
Allegato D:	Tabella oneri accessori ripartizione fra locatore e conduttore;	pag. 43
Allegato E:	Procedure di negoziazione e Conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione;	pag. 46

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Benevento, data 00/02/2018

I firmatari

• CONFEDILIZIA - sede di Benevento, rappresentata dall'avv. Pierluigi Arigliani, nato a Benevento il 06.01.1963 – viale Atlantici n.45 n° 10 – 82100 Benevento;

• A.P.P.C.- sede di Benevento, rappresentato dall'avv. Monica Iachetta - nata a Benevento il 24.02.1974, via San Vito n. 6, 82100 Benevento

• Federproprietà - sede di Benevento rappresentato da

•

• S.U.N.I.A. – sede di Benevento – rappresentato da Giuseppe Falzarano, nato a Benevento il 25.04.1962 – via Iandoli 12 – 82100 Benevento;

• SICET - sede di Benevento – rappresentato da Stefano Iovini nato a Benevento il 26.12.1963 - via Nicola da Monteforte, 1 – 82100 Benevento;

• UNIAT – sede di Benevento – rappresentato da - piazzetta S. Donato - - 82100 Benevento;

• ANIA sede di Benevento – rappresentato da - via T. Rossi 33 San Giorgio del Sannio (BN).

• ANASINAP sede di Benevento- rappresentato da via E. Caggiano 82100 Benevento

(A series of handwritten signatures in blue ink, including names like Pierluigi Arigliani, Monica Iachetta, Giuseppe Falzarano, Stefano Iovini, and others, located at the bottom of the page.)